

Il riconoscimento dei diritti dell'infanzia nel XX secolo

Paola Dal Toso

1. Premessa

Considerato da sempre come “cucciolo dell'uomo”, come essere umano in formazione, incompiuto, non in grado di parlare, dunque, pensare e quindi, agire, al “minore” non è riconosciuta un'identità specifica, se non come espressione negativa di ciò che è l'adulto, e pertanto, per ciò che non è ancora. Bisognoso di protezione in quanto debole e vulnerabile, a partire dall'Ottocento inizia a essere oggetto di tutela, anche se non è riconosciuto come soggetto titolare di diritti autonomi. Tuttavia, nei primi decenni del Novecento il diffondersi di nuove visioni dell'infanzia e dell'adolescenza, incentrate sul riconoscimento delle specifiche caratteristiche, bisogni ed esigenze e alimentate dalla diffusione di conoscenze storiche, sociologiche e psicologiche, porta alle prime timide innovazioni legislative a favore dell'infanzia, a cui seguono numerosi interventi internazionali per la promozione di una cultura dei minori e dei loro diritti.

Possono essere considerati precursori dell'idea dei diritti umani dell'infanzia l'intellettuale svedese Ellen Key, il medico e educatore polacco Janusz Korczak e la pedagogista italiana Maria Montessori (cfr. Macinai, 2012). La prima ha richiamato l'attenzione sul diritto del bambino all'amore dei genitori, sollecitati ad assumere con responsabilità la paternità e la maternità, senza cadere nella tentazione di plasmare, conformare e omologare il figlio alle proprie aspettative. Korczak ha sottolineato il diritto del minore di essere preso sul serio e ascoltato da parte dell'adulto che non deve rimuovere tutti gli ostacoli e prevenire le esperienze dolorose, mentre Maria Montessori ha evidenziato le caratteristiche ed esigenze peculiari dei primi anni di vita del bambino, che necessitano dell'organizzazione di ambienti adeguati.

Grazie a una sempre maggiore attenzione e sensibilità verso l'infanzia e il suo mondo, pur con le contraddizioni e le ambiguità, comincia progressivamente ad

affiorare, fino ad acquistare una rilevanza definitiva alla fine del secolo XX, il riconoscimento del bambino come persona giuridica, soggetto attivo di diritti e paritario nelle relazioni che lo legano all'adulto.

1.1. *Primi riconoscimenti*

Nei primi tre decenni del Novecento, l'attenzione sociale, politica e giuridica si concentra intorno alle questioni riguardanti la protezione e la regolamentazione del lavoro minorile.

Molto significativa, anche se non riceve alcuna ratifica, è la *Dichiarazione dei diritti del bambino*, elaborata da un gruppo di intellettuali sovietici e presentata alla discussione durante il congresso del Prolet'kult di Mosca, nel 1918, perché anticipa diversi principi su cui successivamente si concentrerà l'attenzione internazionale. Ad esempio, l'art. 11 esprime il diritto dei bambini di essere coinvolti nell'elaborazione delle regole che riguardano la loro vita; gli artt. 12-15 estendono ai bambini, indipendentemente dalla loro età, le libertà di opinione, espressione e riunione, riconosciute in modo esplicito solo nel 1989.

In riferimento al lavoro, l'art. 7 afferma che «non solo non si deve mettere a rischio la salute mentale del bambino o pregiudicare la sua crescita spirituale, ma si deve contribuire pienamente al sistema della sua educazione e del suo sviluppo» (Veerman, 1992, p. 281) offrendogli l'opportunità di sentirsi membro attivo, costruttore di vita e che la sua esistenza ha un valore sociale, non solo nel futuro, ma anche nel presente.

La prima regolamentazione internazionale in materia di lavoro minorile, che fissa a quattordici anni l'età minima per l'assunzione, è la *Convenzione n. 5*, adottata il 28 novembre 1919 dall'International Labour Organization, fondata al termine della prima guerra mondiale con il trattato di Versailles dell'11 aprile 1919. La *Convenzione n. 6* sancisce il divieto di impiego di minori nei lavori industriali notturni.

Del 1922 è la *Carta dei bambini* dell'International Council of Women (ICW), organizzazione nata nel 1888 e punto di riferimento internazionale per i movimenti femministi. I temi affrontati riguardano la promozione dell'educazione all'igiene sessuale per i genitori; le problematiche relative alla protezione della madre lavoratrice e della maternità; la creazione di parchi gioco e ludoteche con personale specializzato all'interno o in prossimità di ogni scuola; l'estensione delle vaccinazioni obbligatorie.

Sempre nel 1922, promossa dall'Unione Internazionale delle Organizzazioni Giovanili Socialiste, la *Dichiarazione dei diritti dell'adolescente* solleva la questione del riconoscimento di un orario giornaliero ridotto per i lavoratori adolescenti e della riforma del sistema dell'apprendistato per contrastare i fenomeni generalizzati di sfruttamento e precarizzazione, il prolungamento del periodo scolastico obbligatorio e la parità di salario rispetto agli adulti.

Dopo eventi drammatici che caratterizzano l'inizio del Novecento, in particolar modo la prima guerra mondiale con la scomparsa di milioni di persone e il conseguente problema delle vedove e degli orfani, il 6 gennaio del 1920, su iniziativa del Comitato Internazionale della Croce Rossa, viene fondata a Ginevra l'Unione Internazionale per il Soccorso all'Infanzia. Questa nel 1923 adotta la *Dichiarazione dei diritti dell'infanzia*, preparata nel 1922 da Eglantyne Jebb,¹ che, colpita dalle sofferenze inflitte ai minori dalla prima guerra mondiale, avverte la necessità di affermare quelli che sono i diritti inviolabili di cui ogni bambino dovrebbe godere. La Jebb anticipa il concetto, rivoluzionario per l'epoca, che anche i minori sono titolari di diritti fondamentali propri, avviando così un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Il 26 settembre 1924 l'attestazione scritta dalla Jebb viene adottata all'unanimità dalla quinta Assemblea generale della Società delle Nazioni. Comunemente nota come *Dichiarazione di Ginevra*, è importantissima perché costituisce il primo pronunciamento sui diritti del minore, anche se non è vincolante per i singoli Stati, cioè non ha valore giuridico, tantomeno nel diritto internazionale, ma impegna i Paesi membri della Società delle Nazioni soltanto da un punto di vista morale.

Nato con un carattere prevalentemente assistenziale, questo breve documento è articolato in cinque punti, aderenti alle sollecitazioni provenienti dalla pedagogia del movimento delle "Scuole Nuove". Riconoscendo il bambino in tutto il suo valore, sostiene la necessità di metterlo nelle condizioni di svilupparsi «materialmente e spiritualmente» e di nutrirlo, curarlo, stimolarlo ed educarlo. Inoltre, viene affermato il diritto all'educazione anche al bambino in difficoltà, auspicando il recupero dello svantaggio grazie a percorsi personalizzati che tengano conto dei suoi tempi di apprendimento. Per quanto piuttosto generica nei contenuti, la dichiarazione chiama in causa non solo gli Stati, ma anche l'umanità intera perché risponda alle necessità del bambino e gli garantisca protezione dallo sfruttamento. Più in generale, attira l'attenzione sui doveri degli adulti verso il bambino, piuttosto che sui diritti di cui quest'ultimo è titolare.

Ecco il testo:

¹ Eglantyne Jebb (1876-1928), dama della Croce Rossa, colpita dalle terribili condizioni di vita dei minori in Europa dopo la prima guerra mondiale, nel 1919 fonda Save the Children, un'organizzazione internazionale per la difesa dei diritti dei bambini, che attualmente opera in oltre 120 Paesi. Nell'estate del 1919 la Jebb scrive a papa Benedetto XV per avere il supporto della Chiesa contro la carestia. In risposta al suo appello, nel novembre dello stesso anno, il papa pubblica l'enciclica *Paterno Iam Diu*, chiedendo a tutte le chiese del mondo di raccogliere fondi per l'infanzia e l'anno successivo, nell'enciclica *Annus iam Plenus*, loda pubblicamente Save the Children per il suo lavoro. Per la sua biografia si veda Mulley, 2009.

1. Il bambino deve essere messo in grado di svilupparsi normalmente, materialmente e spiritualmente.
2. Il bambino che ha fame deve essere nutrito; il bambino malato deve essere curato; il bambino tardivo deve essere stimolato; il fanciullo fuorviato deve essere recuperato; l'orfano e l'abbandonato devono essere raccolti e soccorsi.
3. Il bambino deve essere il primo a ricevere soccorso in caso di necessità.
4. Il bambino deve essere messo in grado di guadagnare la sua vita e deve essere protetto da ogni sfruttamento.
5. Il bambino deve essere allevato nel sentimento che le sue migliori qualità dovranno essere poste al servizio dei suoi fratelli (Tadini, Mencarelli, Salucci, 1982, p. 73).

Riprendendo i principi contenuti nella *Dichiarazione di Ginevra* del 1924, nel corso della seconda guerra mondiale, nel 1942 a Londra la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle elabora la *Carta dell'infanzia*. Il documento proclama il principio della sacralità della persona umana e non prende in considerazione solamente gli aspetti assistenziali, bensì allarga lo sguardo anche ad altre necessità, affermando, ad esempio, il diritto all'istruzione e alla formazione religiosa. Rispetto al testo della precedente *Dichiarazione dei diritti dell'infanzia*, aggiunge il concetto di "bisogno del bambino" e la necessità di metterlo al centro di ogni sistema educativo, il cui accesso deve esser garantito a tutti. Emerge la figura di un soggetto da educare dal punto di vista culturale e religioso, riconoscendo la scuola come un'istituzione formativa.

Questo il testo:

Diritti essenziali da assicurare e da garantire a tutti i bambini, senza considerazione alcuna di sesso, di razza, di nazionalità, di confessione religiosa o di posizione sociale

1. La personalità del bambino è sacra. I bisogni dell'infanzia devono servire di base ad ogni buon sistema di educazione.
2. Bisogna considerare come dovere primo, nell'utilizzazione delle risorse della Nazione il diritto di ogni bambino ad essere nutrito, vestito, alloggiato.
3. Occorre assicurare ad ogni bambino le cure mediche ed il trattamento di cui ha bisogno.
4. Bisogna facilitare ad ogni bambino, senza distinzione, il modo di accedere alle sorgenti del sapere e della saggezza della sua Nazione.
5. Occorre accordare ad ogni bambino tutto il tempo necessario alla sua formazione scolastica.
6. Occorre che ogni bambino sia in grado di ricevere una formazione religiosa (ivi, pp. 74-75).

Sia la *Dichiarazione* sia la *Carta* risultano concepite come un'elencazione di doveri che gli adulti sono chiamati a garantire per offrire risposte soddisfacenti ai bisogni del bambino, destinatario passivo di particolari protezioni e azioni speciali

che per la prima volta a livello istituzionale gli Stati, i governi, le società hanno il dovere di compiere per consentirgli di poter vivere, crescere e diventare adulto nella migliore maniera possibile, anche se, in ultima analisi, non è riconosciuto e valorizzato come titolare di diritti che la comunità è chiamata a garantirgli.

2. La progressiva estensione dei diritti

Per la prima volta nella storia dell'umanità, i diritti umani e le libertà fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, colore di pelle, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine o di altra condizione vengono sanciti nella *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. I diritti a cui fa riferimento riguardano l'adulto; un cenno all'infanzia è presente agli articoli 25 e 26.

Il primo ribadisce la necessità di garantire la salute e il benessere del bambino (con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari), già espressa nei precedenti documenti, includendo il riconoscimento al diritto alla protezione sociale al nato fuori dal matrimonio. Nell'articolo 26 vengono garantiti a tutti l'istruzione e l'educazione gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari. Il mandato assegnato alla scuola, però, incentra le sue azioni più sul versante dell'istruzione che su quello dell'educazione. Inoltre, la *Dichiarazione* pone le basi per l'educazione alla comprensione, tolleranza, amicizia fra i popoli, rispetto della libertà.

Nel 1948, nel medesimo anno nel corso del quale viene approvata la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, l'Unione Internazionale per la Protezione dell'Infanzia, sorta dalla fusione dell'Associazione Internazionale per la Protezione dell'Infanzia con l'Unione Internazionale per il Soccorso all'Infanzia, rielabora i precedenti documenti dando vita a una nuova *Dichiarazione di Ginevra*. Questa afferma in modo categorico che l'umanità deve utilizzare le migliori risorse per ottemperare al dovere primo di aiutare a crescere convenientemente il bambino. Al di là di ogni razza, di nazionalità e di fede, gli vanno garantiti protezione e aiuto, condizioni che gli consentano di svilupparsi in modo normale, materialmente, moralmente e spiritualmente. Il bambino deve essere nutrito, curato, e ricevere soccorso per primo in caso di necessità; beneficiare pienamente delle misure di previdenza e di sicurezza sociale; essere messo in grado, quando sarà il momento, di guadagnarsi la vita, essere protetto contro ogni sfruttamento, essere educato nel sentimento che tutte le sue migliori qualità devono essere messe al servizio dei suoi fratelli.

Nel cammino di riconoscimento dei diritti dell'infanzia, non può essere dimenticata la *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953. Concepita nella prospettiva

dell'unificazione degli Stati democratici europei, garantisce soprattutto il riconoscimento dei diritti dell'uomo, considerati il fondamento di qualsiasi società democratica. La completa un primo Protocollo, entrato in vigore il 18 maggio 1954, che al secondo articolo afferma che a nessuno non può essere rifiutato il diritto all'istruzione.

Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni e la nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per apportare aiuto ai bambini europei dei Paesi devastati dalla seconda guerra mondiale nel 1946 è creato l'*United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF). Inoltre, si fa strada il progetto di una Carta sui diritti dei bambini che integri la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, con lo scopo di sottolinearne i bisogni specifici. Dieci anni dopo la promulgazione di quest'ultima, il 20 novembre 1959 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva all'unanimità la *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo*, nota anche come *Dichiarazione di New York*. Anche se è non ha valore vincolante per gli Stati firmatari, in quanto è, appunto, una dichiarazione di buone intenzioni, con carattere meramente esortativo, assume un alto valore morale per la tutela dei diritti del bambino. Si propone di mantenere i medesimi intenti previsti nella *Dichiarazione di Ginevra*, ma chiedendo agli Stati sia di riconoscere i principi ivi contemplati sia di impegnarsi nella loro applicazione e diffusione.

La *Dichiarazione di New York* consiste in una sorta di "statuto" dei diritti del bambino e ordina in dieci articoli i temi già emersi dai documenti precedenti. Nel Preambolo sono richiamate la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 e la *Dichiarazione sui diritti del fanciullo* del 1924.

Per garantire un'infanzia felice, riconoscendo che l'umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede, gli Stati firmatari si impegnano a fare ogni sforzo per favorire la realizzazione del diritto al benessere, che deve essere anteposto a tutto.

Il primo principio della Dichiarazione introduce il concetto che anche il minore, al pari di qualsiasi altro essere umano, sia soggetto di diritti «senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione» (ivi, p. 82).

A causa della sua fragilità, il bambino deve poter beneficiare di una particolare protezione, di cure mediche adeguate e di sicurezza sociale, compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita. Ha diritto a un'alimentazione, a un alloggio, a svaghi, a poter crescere in un ambiente armonioso in modo da essere in grado di svilupparsi al meglio; nel caso di disabilità, ha il diritto di ricevere le cure di cui necessita.

Per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e comprensione, di crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. La società ha il dovere di aver cura par-

ticolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza, così come di concedere sussidi e altre provvidenze per il mantenimento dei figli delle famiglie numerose.

Le leggi devono prendersi cura dei bambini sin dalla nascita con provvedimenti adeguati che ne garantiscano l'identità e la sicurezza sociale, mentre i genitori hanno il compito di assicurare la crescita in un'atmosfera d'affetto.

La *Dichiarazione* del 1959 approfondisce il diritto all'educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria, per contribuire all'acquisizione da parte del bambino, di «una cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società» (ivi, pp. 83-84). Inoltre, il fanciullo va «educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili» (ivi, p. 84).

La *Dichiarazione* ribadisce il fatto che in tutte le circostanze, deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso e avverte in modo molto chiaro che «deve essere protetto contro ogni forma di negligenza» (ivi, p. 84). Se nella *Dichiarazione dei diritti dell'infanzia* o *Dichiarazione di Ginevra* del 1924 era affermato il principio che «il bambino deve essere messo in grado di guadagnare la sua vita e deve essere protetto da ogni sfruttamento», quella del 1959 sottintende la protezione del bambino *dal* lavoro, in quanto precisa il divieto di ogni forma di sfruttamento: prima del raggiungimento di un'età minima, non può essere impiegato in attività produttive che possano nuocere alla salute o ne ostacolano lo sviluppo psico-fisico.

Nonostante l'invito rivolto alle organizzazioni non governative, alle autorità locali e ai governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure, di fatto, però, la *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo* rimane poco conosciuta per la crescita di una diffusa coscienza dei diritti dei più piccoli che porti a una sua concreta applicazione.

3. La *Convenzione sui diritti del fanciullo*

A partire dal 1978, un gruppo di giuristi ed esperti internazionali inizia a lavorare per una Convenzione riguardante i diritti dell'infanzia che tutti i membri delle Nazioni Unite dovrebbero firmare. Cerca di conciliare approcci basati su tradizioni, culture, religioni, stadi di sviluppo economico, sistemi legali e politici, assai diversi fra loro, ma ciò che crea notevoli problemi è la rigida contrapposizione fra la visione dei Paesi industrializzati che reclamano un elevato livello di tutela per i diritti dei bambini, mentre quelli in via di sviluppo si pongono il concreto problema delle risorse necessarie per garantirli.

Nel frattempo, il 21 dicembre 1976, l'Assemblea generale dell'ONU proclama il 1979 l'Anno internazionale del fanciullo, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sui problemi dei bambini.

Dopo un faticoso dibattito più che decennale, la *Convenzione sui diritti del fanciullo* è approvata all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, esattamente nel trentesimo anniversario della *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo* del 1959.

Entrata in vigore il 2 settembre 1990, è costituita da un Preambolo iniziale e da 54 articoli suddivisi in tre parti. Gli articoli fino al 41 delineano specificatamente i diritti finalizzati a garantire la tutela dei bambini e il loro sano sviluppo e le obbligazioni che ne derivano. La seconda parte, dall'art. 42 all'art. 45 e la terza parte, dall'art. 46 all'art. 54, sottolineano l'impegno e l'obbligo degli Stati firmatari a far conoscere e diffondere i principi e le norme della *Convenzione* e indicano le linee organizzative, di adesione e di ratifica per gli Stati che l'accettano.

Nel 1990, un anno dopo la sua adozione, la *Convenzione* entra in vigore e acquisisce quasi subito valore pressoché universale, poiché diventa in breve tempo il testo sui diritti umani maggiormente ratificato dalla comunità internazionale, cioè dalla quasi totalità dei Paesi del mondo, vale a dire 196 Stati. Infatti è un atto giuridicamente vincolante per gli Stati che la ratificano, in quanto si impegnano ad adeguare la propria legislazione. L'Italia la ratifica il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, mentre non l'hanno ancora ratificata la Somalia e gli USA, che l'hanno firmata nel febbraio 1995.

La *Convenzione sui diritti del fanciullo* sollecita i Governi a impegnarsi per rendere i diritti in essa enunciati prioritari e per assicurarli nella misura massima consentita dalle risorse disponibili. Di fondamentale importanza è il meccanismo di monitoraggio previsto dall'art. 44: tutti gli Stati sono infatti sottoposti all'obbligo di presentare al Comitato dei Diritti dell'Infanzia un rapporto periodico (a due anni dalla ratifica e, in seguito, ogni cinque anni) sull'attuazione, nel loro rispettivo territorio, dei diritti previsti dalla *Convenzione*.

Tra le novità introdotte, forse la più rilevante riguarda il fatto che traduce in norma una nuova visione del minore, riconosciuto tale fino ai diciotto anni (art. 1); inoltre, non lo considera semplicemente come un essere che diventerà adulto, oggetto di tutela e beneficiario di servizi, ma come portatore, ora e non solo nel futuro, di propri diritti e quindi, cittadino a tutti gli effetti. Ne consegue che la *Convenzione* racchiude in sé un significato di portata storica, in quanto rappresenta lo strumento internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti del minore riconosciuto al pari dell'adulto soggetto attivo di diritti: dopo avervi fatto comparse più o meno marginali, per la prima volta i diritti dei bambini entrano a pieno titolo nel mondo giuridico internazionale.

4. Quali diritti?

Il Preambolo della *Convenzione sui diritti del fanciullo* ricorda i principi fondanti delle Nazioni Unite e richiama alcuni diritti umani. Riafferma che i minori hanno bisogno di un'attenzione particolare, dovuta al loro stato di vulnerabilità e di una protezione prima e dopo la nascita; sottolinea la responsabilità fondamentale della famiglia per quel che riguarda le cure e la protezione; garantisce che il bambino non sia allontanato dai suoi genitori, se non in caso di maltrattamenti o trascuratezza; nel caso di separazione dei genitori, va rispettato il diritto di intrattenere regolari rapporti con entrambi; è previsto il diritto al ricongiungimento familiare nel caso di trasferimento in un altro Paese.

La *Convenzione* enuncia quattro principi generali:

1. la non discriminazione (art. 2), in base alla quale lo Stato firmatario s'impegna ad assicurare a ogni minore - senza alcuna eccezione, quindi, a prescindere da razza, religione, sesso, lingua, religione, ideologia politica o estrazione sociale - il godimento di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione. Lo Stato ha l'obbligo di proteggerlo da tutte le forme di discriminazione; inoltre, si impegna a non violare nessuno di questi diritti e a prendere le misure per favorirne il rispetto da parte di tutti.
2. Il superiore interesse del minore deve essere tenuto in primaria considerazione in ogni circostanza (art. 3), cioè in tutte le decisioni che lo riguardano, in ogni azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata che lo concerna; l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altro ordine di priorità. Lo Stato deve assicurargli la protezione e le cure necessarie al suo benessere nel caso in cui i genitori o altri che ne hanno la responsabilità siano nell'incapacità di farlo.
3. Il prioritario diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), nonché alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (art. 24). Ogni Stato deve impegnarsi a garantirne la crescita e lo sviluppo nella misura massima possibile.
4. Il rispetto per le opinioni del minore (art. 12) implica che venga ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano, soprattutto in sede legale. Gli deve essere assicurata la possibilità di formarsi ed esprimere liberamente la propria opinione in qualsiasi materia, tenendo conto della sua età e del grado di maturità. Questo principio rappresenta un'innovazione totale in materia di diritti dell'infanzia.

La *Convenzione* riconosce i diritti civili, quali il diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito (art. 7), all'identità (art. 8), alla vita (art. 6) e alla non discriminazione (art. 2); quelli politici: libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione (art. 14), associazione (art. 15), accesso all'informazione (art. 17); economici: la protezione contro lo sfruttamento e il compiere lavori rischiosi, nocivi per la salute e che interferiscono

con l'educazione (artt. 32 e 36); sociali: il diritto alla salute (art. 24), alla sicurezza sociale (art. 26) e all'educazione (artt. 28 e 29); culturali: il diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e alla partecipazione alla vita culturale e artistica (art. 31).

Inoltre, il minore viene protetto da ogni abuso fisico e mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento (art. 19) e tutelato da ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale (art. 34). Non può essere soggetto a tortura o ad altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumane o degradanti (art. 37). A qualsiasi fanciullo sospettato, accusato o colpevole di aver infranto la legge viene riconosciuto il pieno rispetto della sua privacy in tutte le fasi del procedimento giudiziario (art. 40).

Gli articoli della *Convenzione*

non si limitano a fotografare la realtà, ma in un certo senso la anticipano e la costruiscono, affiancando ai diritti universalmente riconosciuti e sanzionati (il diritto al nome, alla sopravvivenza, alla salute, all'istruzione, e così via) una serie di diritti di nuova generazione, quali il diritto alla privacy o quello a un ambiente naturale sano (Atzori, Porfiri, 1999, p. 11).

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite istituisce la celebrazione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il 20 novembre di ogni anno, in occasione dell'approvazione della *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia* dell'ONU, con la finalità di promuovere gli ideali e gli obiettivi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite.

5. Oltre la *Convenzione*, per una partecipazione attiva

La *Convenzione sui diritti del fanciullo* rappresenta il coronamento giuridico del processo di acquisizione da parte del soggetto debole per antonomasia di una dignità umana al pari dell'adulto. L'importanza della *Convenzione* risiede nel fatto che il minore è sì soggetto da proteggere perché non autonomo sul piano esistenziale, debole, indifeso e bisognoso di cure e tutele, non è più solo destinatario di particolari azioni, specifiche attenzioni e protezioni speciali messe in atto da altri per garantirgli la sicurezza, l'assistenza e il soddisfacimento di particolari esigenze, ma è anche riconosciuto come soggetto titolare di diritti.

Con la proclamazione dei diritti dell'infanzia, il bambino viene elevato al rango di soggetto giuridico: il mondo adulto, [...] riconoscendo pienezza e specificità di diritti al bambino, lo definisce come altro da sé, gli concede uno *status* giuridico suo proprio (Macinai, 2010, p. 92).

La Convenzione costituisce un punto di arrivo perché per la prima volta i diritti dei minori vengono affermati in uno strumento di diritto internazionale vinco-

lante non solo gli Stati. È allo stesso tempo un punto di partenza perché i diritti non rimangano scritti sulla carta ma possano essere effettivamente goduti da ogni minore senza alcuna distinzione.

Nella nuova visione del minore che lo riconosce tale fino ai diciotto anni, non va trascurato il fatto che nell'arco di tempo compreso dalla nascita fino alla maggiore età, in rapporto ai vari momenti evolutivi il minore manifesta diverse capacità, esigenze e modalità di relazione con l'adulto, che lo guida nel percorso di crescita verso l'ingresso nell'età adulta, quando un domani sarà cittadino a pieno titolo e potrà non solo godere di diritti, ma esercitarli in prima persona con consapevolezza.

Conoscere il bambino significa instaurare una relazione interpersonale con un soggetto capace di interagire in maniera attiva e competente, in relazione al momento evolutivo che sta vivendo, a cui l'adulto educatore deve prestare attenzione e ascolto, nella consapevolezza che il minore

non può, per la propria condizione costitutiva, realizzare autonomamente le situazioni in cui possano trovare soddisfazione i suoi bisogni fondamentali, necessita che questi siano tradotti nella forma dei diritti (Macinai, 2006, p. 93).

L'effettivo riconoscimento dei diritti implica che i bisogni vengano tradotti in altrettanti diritti, il che comporta l'assunzione di corrispettive responsabilità e doveri da parte del mondo adulto, che dovrebbe farsi carico di garantire l'esercizio attivo dei diritti riconosciuti al minore predisponendo ambiti, spazi, opportunità, esperienze.

Non va poi trascurato il fatto che, se la *Convenzione sui diritti dell'infanzia* è la più ratificata della storia, tuttavia rimane ancora poco conosciuta soprattutto da parte dei bambini e dei ragazzi a cui è rivolta. Ne consegue la necessità di farla conoscere, perché i diritti possano essere esercitati e goduti. Ed è compito ineludibile dell'adulto educatore farli conoscere, illustrandoli, spiegandoli e favorendone l'esercizio diretto nella pratica quotidiana, poiché i diritti "si imparano" grazie all'attiva partecipazione, tenendo presente che non si conquistano una volta per tutte.

Questa prospettiva genera una rinnovata cultura dei diritti dell'infanzia che implica un cambio di mentalità. Attraverso l'azione educativa, il minore va accompagnato a diventare parte attiva della società di cui è membro, in grado di agire all'interno delle istituzioni che frequenta, di partecipare in modo attivo alle relazioni interpersonali che lo coinvolgono direttamente ed esercitare la propria volontà (Baraldi, 2008).

Se il minore non ha avuto modo di partecipare attivamente al processo di definizione dei suoi stessi diritti nel 1989, ciò che manca tuttora

è un effettivo spazio riservato all'elaborazione autonoma e alla partecipazione diretta del soggetto in questione. In poche parole, risultano ancora scarse, se non del tutto assenti, le occasioni per l'esercizio politico dei diritti di cittadinanza. [...] Ancora assai diffuso è il luogo comune (il pregiudizio, per meglio dire) che recita: il bambino è il cittadino di domani (Macinai, 2010, p. 93),

Questo modo di ragionare implica che non lo si riconosca già oggi, cittadino in crescita. Invece, non è solo titolare di diritti, ma appartiene alla generazione che in futuro sarà chiamata a custodire e applicare i diritti umani.

Insomma, risultano ancora scarse, se non del tutto assenti, le occasioni per l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Proprio questo fatto rischia di essere uno dei motivi per cui molto di ciò che viene sancito nella *Convenzione* resta ancora sulla carta. Secondo Macinai (*ibidem*), forse è ancora presto per tentare di trarre un bilancio storico complessivo della *Convenzione*; «di certo, è possibile affermare senza eccessi retorici che i diritti dell'infanzia aspettano ancora di poter essere effettivamente esercitati dal soggetto al quale sono stati riconosciuti». Nel portare a termine ciò che resta ancora da compiere di questo percorso, l'educazione può contribuire alla realizzazione delle condizioni che possano consentire ai bambini l'esercizio diretto dei loro stessi diritti e la partecipazione attiva alle decisioni che riguardano la loro vita.

Inoltre, numerosi sono i dati che dimostrano quanto sia ancora grande la distanza che ci separa dal raggiungimento dei più elementari diritti. Al riguardo, la situazione italiana è documentata dalle puntuali analisi condotte dal Gruppo di lavoro per la *Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza* e periodicamente pubblicate nei *Rapporti supplementari* inviati alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite (Gruppo di lavoro per la *Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza*, 2016).

Ecco, a titolo esemplificativo, alcuni elementi che descrivono la situazione problematica. In Italia, un minore su dieci è povero; nel 2014 i minori in condizioni di povertà assoluta erano 1.045.000 (il 10% della popolazione di riferimento). Se nel 2013 l'incidenza della povertà relativa per persone di età inferiore ai 18 anni era del 17,5%, nel 2014 è arrivata al 19%: quasi due milioni di bambini. Nella media dei Paesi dell'Unione Europea il rischio della povertà infantile - il che significa vivere al di sotto della soglia di povertà - è del 21,1%, a fronte di quella adulta del 16,3% mentre, rispetto alla prima, quella italiana è quasi del 25% (UNICEF, 2016, p. 87); le famiglie di migranti sono particolarmente vulnerabili alla povertà.

Notevoli sono anche le carenze di servizi e opportunità formative scolastiche ed extra-scolastiche in Italia: solo il 14% dei bambini tra zero e due anni va al nido o usufruisce di servizi integrativi, il 68% delle classi della scuola primaria non offre il tempo pieno e il 64% dei minori non accede a una serie di attività ricreative, sportive, formative e culturali, con punte estreme in Campania (84%), Sicilia (79%) e

Calabria (78%). In particolare, il 48,4% dei minori tra sei e diciassette anni non ha letto neanche un libro nell'anno precedente, il 69,4% non ha visitato un sito archeologico e il 55,2% un museo, il 45,5% non ha svolto alcuna attività sportiva (<http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf>, pp. 26-27).

Cresce il numero di bambini rifugiati, soprattutto afgiani, somali e siriani. Nel 2015, a seguito di soccorso in mare, sono arrivati in Italia 153.842 migranti, compresi 16.362 minori, di cui 12.272 non accompagnati (ivi, p. 166).

Questi elementi aprono a un nuovo orizzonte verso il quale dirigere l'impegno pedagogico affinché venga colmato lo scarto tra quanto dichiarato nei vari documenti e la realizzazione di quanto intendono riconoscere.

6. Conclusioni

Se la scoperta dell'infanzia è storia recente, lo stesso vale per l'affermazione dei diritti dei minori. Solo nel nostro secolo, grazie all'importante impulso dato dai documenti internazionali, si verifica un lento e graduale passaggio della condizione del minore da "oggetto" di tutela e destinatario di speciali protezioni a vero e proprio "soggetto" attivo di diritti. Infatti, le Carte che si succedono a livello internazionale a partire dal 1924 riconoscono particolari diritti legati allo status di minori con una progressiva crescente attenzione non solo all'assistenza, ma anche all'autonomia. A questo primo, significativo traguardo, è necessario che segua la possibilità che tali diritti possano essere effettivamente esercitati dai loro veri protagonisti.

Certo, la strada per la reale concretizzazione risulta ancora lunga. Esiste uno scarto tra quanto sancito nelle carte e la quotidiana realtà, tra le dichiarazioni e la loro realizzazione, tra l'idea di infanzia, frequentemente piuttosto astratta, e le situazioni concrete di vita di bambini e bambine. E «in questo iato, che si fatica a considerare colmabile, trova il proprio fondamento l'impegno di una pedagogia dell'infanzia "militante"» (Macinai, 2015, p. 164): essa può offrire un contributo indispensabile affinché i diritti enunciati non rimangano sulla carta, ma siano goduti nelle ordinarie condizioni di vita. Nel dibattito sui diritti umani, che sono i diritti di chi non ha diritti, l'educazione è interpellata affinché non solo essi siano riconosciuti ai minori, ma sia consentito loro il reale esercizio, attraverso la capacità - da acquisire in modo progressivo, in relazione all'età - di esercitarli con sempre maggiore consapevolezza e autonomia.

In occasione del primo decennale della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo*, nel 1958, così ebbe a dire Eleanor Roosevelt:

Dove cominciano i diritti umani? In posti piccoli, vicino a casa, così vicini e così piccoli che non possono essere visti su nessuna pianta del mondo. Tuttavia si tratta del mondo della singola persona, il quartiere in cui si vive, la scuola che si frequenta, la fabbrica, il campo o

l'ufficio in cui si lavora. Sono questi i posti in cui ogni uomo, ogni donna, ogni bambino cerca una giustizia equa, pari opportunità, uguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non significano niente là, significheranno ben poco ovunque (cit. in Papisca, 2011, p. 157).

Bibliografia

- Amnesty International (1999), *Il grande libro dei diritti dei bambini*, Sonda, Torino.
- Archard D. (2004), *Children. Rights and Childhood*, Routledge, New York.
- Atzori A., Porfiri E. (1999), *I bambini e i loro diritti*, Comitato Italiano per l'UNICEF, Roma.
- Baraldi C. (2008), *Bambini e società*, Carocci, Roma.
- Bastianoni P., Pedrocco Biancardi M.T. (a cura di) (2014), *I diritti dei minori. Percorsi di tutela e protezione*, Edizioni Junior-Spaggiari Edizioni, Parma.
- Belotti V., Ruggiero R. (a cura di) (2008), *Vent'anni d'infanzia. Retorica e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell'Ottantanove*, Guerini, Milano.
- Bobbio A. (a cura di) (2007), *I diritti sottili del bambino*, Armando, Roma.
- Carletti C. (a cura di) (2009), *Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori: strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino.
- Cendon P. (1991), *I bambini e i loro diritti*, il Mulino, Bologna.
- Coffari G.A. (2007), *I diritti dei bambini: un debito con la storia. Proposte di riflessione in materia di tutela minorile*, FrancoAngeli, Milano.
- Coordinamento Bambini/Minori (a cura di) (1999), *Bambini da salvare: uno sguardo sui diritti dei minori*, Amnesty International Sezione italiana, Roma.
- David P. (2005), *Human rights in youth sport*, Routledge, London.
- Dávila Balsera P., Naya Garmendia L. M. (2006), "La evolución de los derechos de la infancia: una visión internacional", in *Encounters on Education*, n. 7, pp. 71-93.
- Dávila P., Naya L. M., Altuna J. (2016), "The representation of childhood in the discourse on the rights of the child in the twentieth century", in *History of Education & Children's Literature*, XI, n. 1, pp. 153-172.
- Detrick S. (1992, ed.), *The United Nations Convention on the Rights of the Child. A guide to the "travaux préparatoires"*, Martinus Nijhoff, Dordrecht.
- Freeman M., Veerman Ph. (eds.) (1992), *The ideologies of children's rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.
- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (2016), *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. 9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2015-2016*: <http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf>
- Hart S.N. (ed.) (2001), *Children's rights in education*, Jessica Kingsley, London.
- International Labour Organization (2010), *Accelerating actions against child labour. Global report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, ILO, Geneva: www.ilo.org.
- International Labour Organization (2010), *International programme on the elimination of child labour. What is and what does*, ILO, Geneva: www.ilo.org.
- Key E. (1906), *Il secolo dei fanciulli*, Fratelli Bocca, Torino.

- King M. (2004), *I diritti dei bambini in un mondo incerto*, Donzelli, Roma.
- Korczak J. (1994), *Il diritto del bambino al rispetto*, Luni, Milano.
- Korczak J. (1929), *When I am little again*, University Press of America, Lanham.
- Macinai E. (2006), *L'infanzia e i suoi diritti. Sentieri storici, scenari globali e emergenze educative*, Ets, Pisa.
- Macinai E. (2009), *Bambini selvaggi. Storie di infanzie negate tra mito e realtà*, Unicopli, Milano.
- Macinai E. (2010), "I diritti dell'infanzia a vent'anni dalla Convenzione: prospettive di ricerca per un bilancio storico", in *Studi sulla formazione*, n. 1, pp. 91-94.
- Macinai E. (2012), "La radice pedagogica dei diritti dei bambini: gli anni 1900-1920", in M. Corsi, S. Ulivieri (a cura di) (2012), *Progetto Generazioni. Bambini e anziani: due stagioni della vita a confronto*, Ets, Pisa, pp. 299-314.
- Macinai E. (2013), *Pedagogia e diritti dei bambini. Uno sguardo storico*, Carocci, Roma.
- Macinai E. (2015), "Cultura dell'infanzia e diritti dei bambini. Le contraddizioni del mondo globale", in M. Tomarchio, S. Ulivieri (a cura di), in *Pedagogia militante. Diritti, culture, territori*, Ets, Pisa.
- Moro A.C. (1983), *I diritti inattuati del minore*, La Scuola, Brescia.
- Moro A.C. (1991), *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi per la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Mursia, Milano.
- Morrison H. (ed.) (2013), *The global history of childhood reader*, Routledge, London.
- Mulley C. (2009), *The woman who saved the children. A biography of Eglantyne Jebb founder of Save the Children*, Oneworld Publications, Oxford.
- Papisca A. (2011), *Il diritto della dignità umana. Riflessioni sulla globalizzazione dei diritti umani*, Marsilio, Venezia.
- Postman N. (1984), *La scomparsa dell'infanzia. Ecologia delle età della vita*, Armando, Roma.
- Regni R. (2007), *Infanzia e società in Maria Montessori. Il bambino padre dell'uomo*, Armando, Roma.
- Scarpati M. (2012), *I diritti dei bambini*, Infinito, Modena.
- Schirripa V. (2005) (a cura di), Agesci, *Scoutismo e diritti dell'infanzia e della preadolescenza*, Edizioni Scout Agesci-Fiordaliso, Roma.
- Tadini F., Mencarelli M., Salucci S. (1982), *I diritti del bambino nelle «carte» internazionali*, La Scuola, Brescia.
- Toffano Martini E. (2001), *E noi guardiamo il cielo? Ipotesi per un'educazione ai diritti umani*, vol. II, Cleup, Padova.
- UNICEF (2016), *La condizione dell'infanzia nel mondo 2016. La giusta opportunità per ogni bambino*: http://www.unicef.it/Allegati/Condizione_infanzia_nel_mondo_2016.pdf
- Veerman P.E. (1992), *The rights of the child and the changing image of childhood*, Martinus Nijhoff, Dordrecht.
- Verhellen E. (1994), *Convention on the Rights of the Child*, Garant, Leuven.
- Viotto C. (2008), *Infanzia da difendere: a tutela dei diritti dei bambini*, Emi, Bologna.

Sitografia

www.amnesty.it (Amnesty International Sezione italiana)

www.childoneurope.org (ChildONEurope, Rete europea di osservatori nazionali per l'infanzia)

www.ecpat.net (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking)

www.ilo.org (International Labour Office)

www.infanziaediritti.it (PIDIDA - Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

www.minori.it (Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza)

www.savethechildren.org (Save the Children)

www.un.org (United Nations)

www.undp.org (United Nations Development Programme)

www.unicef.it (Comitato italiano per l'UNICEF)

www.unipd-centrodirittiumani.it (Centro di Ateneo per di Diritti Umani dell'Università degli Studi di Padova)



STORIA DELL'EDUCAZIONE IN EUROPA

Il Novecento si era aperto con prospettive ottimistiche verso l'infanzia, sostenute dal progresso in campo medico-igienico; dalle riflessioni di pedagogisti, psicologi e altri studiosi; da un benessere socio-economico abbastanza diffuso e crescente, tanto che la celebre definizione di "secolo del bambino" si è affermata anche nel sentire comune.

Ma il Novecento è stato veramente il "secolo del bambino"? Le aspettative e le speranze iniziali si sono realizzate o gli eventi del secolo, come i conflitti mondiali, i totalitarismi, il consumismo, la globalizzazione ne hanno bloccato la realizzazione in parte o totalmente?

A tali quesiti il volume intende rispondere, con il contributo di studiosi italiani ed europei, presentando un'analisi storico-educativa del secolo appena trascorso che ne coglie incertezze, ansietà, contraddizioni, ma anche linee di sviluppo e di apertura nei confronti dei bambini e delle bambine e della tutela dei loro diritti.

Mario Gecchele, professore associato di Storia della pedagogia presso l'Università degli Studi di Verona, rivolge le sue ricerche in particolare alla storia delle istituzioni educative e allo studio della condizione anziana in riferimento alle altre generazioni.

Simonetta Polenghi è professore ordinario di Storia della pedagogia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. I suoi studi centrano l'attenzione sui secoli XVIII-XX e vertono in particolare sulla storia della scuola e dell'università, dell'infanzia e dell'educazione speciale.

Paola Dal Toso è professore associato di Storia della pedagogia presso l'Università degli Studi di Verona; tra i suoi interessi di ricerca ci sono la storia dell'associazionismo giovanile e della condizione della donna tra Otto e Novecento, con particolare riferimento ad alcune figure significative (tra cui Antonietta Giacomelli).

€ 29,00

ISBN 978-88-8434-805-0



SEE

1

A cura di Mario Gecchele,
Simonetta Polenghi e Paola Dal Toso

Il Novecento:
il secolo del bambino?

edizioni junior



STORIA DELL'EDUCAZIONE IN EUROPA

A cura di Mario Gecchele, Simonetta Polenghi e Paola Dal Toso

Il Novecento: il secolo del bambino?



edizioni junior
Gruppo SPAGGIARI

STORIA DELL'EDUCAZIONE IN EUROPA

Collana diretta da Andras Nemeth, Simonetta Polenghi e Cristina Yanes

Comitato scientifico:

Anna Ascenzi (Università degli Studi di Macerata, Italy), Gianfranco Bandini (Università degli Studi di Firenze, Italy), Alberto Barausse (Università degli Studi del Molise, Italy), Emy Beseghi (Università degli Studi di Bologna, Italy), Carmen Betti (Università degli Studi di Firenze, Italy), Paolo Bianchini (Università degli Studi di Torino, Italy), Catherine Burke (University of Cambridge, UK), Antonio Francisco Canales Serrano (Universidad de la Laguna, Spain), Albena Chavdarova (University St. Kliment Ochridski, Sofia, Bulgaria), Giorgio Chiosso (Università degli Studi di Torino, Italy), Carmela Covato (Università degli Studi di Roma Tre, Italy), Pauli Dávila Balsera (Universidad del Pais Vasco, Spain), Agustín Escolano Benito (CEINCE, Spain), Sabrina Fava (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy), Carla Ghizzoni (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy), Gerald Grimm (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria), José María Hernández Díaz (Universidad de Salamanca, Spain), Johanna Hopfner (Karl-Franzens-Universität Graz, Austria), Klaus-Peter Horn (Georg-August-Universität Goettingen, Germany), Tomas Kasper (Technische Universitaet Liberec, Czech Republic), Katalin Kéri Ambrusne (University of Pécs, Hungary), Blanka Kudlakova (University of Trnava, Slovakia), Javier Laspalas (Universidad de Navarra, Spain), Eva Matthes (Universität Augsburg, Germany), Christine Mayer (Universität Hamburg, Germany), Brigitte Mazohl (Universität Innsbruck, Austria), Juri Meda (Università di Macerata, Italy), Guido Milanese (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy), Suzana Miovska Spaseva (Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia), Maria Cristina Morandini (Università degli Studi di Torino, Italy), Luis M. Naya Garmendia (Universidad del Pais Vasco, Spain), Gabriela Ossenbach Sauter (UNED, Spain), Michel Ostenc (Université de Angers, France), Joaquim Pintassilgo (Universidade de Lisboa, Portugal), Tiziana Pironi (Università degli Studi di Bologna, Italy), Edvard Protner (University of Maribor, Slovenia), Béla Pukánszky (Szegeged University, Hungary), Roberto Sani (Università di Macerata, Italy), Ehrenhard Skiera (Universität Flensburg), Dariusz Stepkowski (Cardinal Stefan Wyszyński University Warsaw), Marian Surdacki (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Snježana Šušnjara (University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina), Serge Tomamichel (Université Lumière Lyon 2, France), Nelly Valsangiacomo (Université de Lausanne, Switzerland), Angelo van Gorp (Universiteit Ghent, Belgium), Pieter Verstraete (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium), Antonio Viñao Frago (Universidad de Murcia, Spain)

Negli ultimi decenni la storia dell'educazione si è aperta a nuovi campi di studio, grazie alla contaminazione con altre discipline e grazie all'utilizzo di nuove fonti e metodologie d'indagine. La storia sociale, la storia dei vissuti, la storia culturale, la memoria, la cultura materiale: molte sono le dimensioni che si intrecciano negli studi più innovativi, che dagli studi locali e nazionali si aprono a quelli transnazionali.

La collana si propone di pubblicare una serie di volumi sulla storia dell'educazione europea che, con il contributo di più studiosi e sulla scorta delle indicazioni della più recente storiografia, mettano a fuoco una serie di punti cruciali, avvalendosi di metodologie plurime e di più approcci interpretativi. Si terrà conto da un lato della cronologia tradizionale e dall'altro delle prospettive aperte dall'utilizzo di nuove fonti e nuove categorie ermeneutiche. Ogni volume avrà quindi un taglio tematico e cronologico e darà spazio ad un'analisi comparativa, avvalendosi quindi dell'apporto di studiosi non solo italiani, ma di altre nazioni europee. In una prospettiva di lunga durata, ogni volume indagherà i punti di svolta e le permanenze che caratterizzano, in determinate aree geografiche e in certi periodi storici, i processi educativi.

I volumi sono destinati al pubblico colto, oltre che agli specialisti: docenti, studenti, cultori e in generale persone interessate a ripercorrere le radici della storia educativa europea.

I volumi della collana sono sottoposti a referaggio doppio cieco.

A cura di Mario Gecchele, Simonetta Polenghi e Paola Dal Toso

Il Novecento: il secolo del bambino?

ISBN 978-88-8434-805-0

© 2017 edizioni junior – Spaggiari edizioni srl

www.edizionijunior.com

Impaginazione: Chiara Magni

Prima edizione: febbraio 2017

Edizioni	8	7	6	5	4	3	2	1
	2020	2019	2018	2017				

Questo volume è stato stampato presso
Gruppo Spaggiari® Parma S.p.A.
Stampato in Italia – Printed in Italy

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

Indice

Introduzione

Mario Gecchele, Simonetta Polenghi e Paola Dal Toso

Parte prima

Gli storici e i bambini

Una storiografia dell'infanzia, una storiografia nell'infanzia

Egle Becchi

La ricerca storico-educativa sull'infanzia nel XX secolo

Simonetta Polenghi

Parte seconda

Una società, un bambino

Introduzione

Mario Gecchele

I bambini nel Regno Unito del XX secolo

Hugh Cunningham

La condizione dell'infanzia in Francia nel XX secolo

Michel Ostenc

L'infanzia nell'Italia fascista

Carla Ghizzoni

L'infanzia nel nazionalsocialismo

Heidi Rosenbaum

Educazione e infanzia in Spagna franchista (1936-1978)

Guadalupe Trigueros-Gordillo e Juan Luis Rubio-Mayoral

Il "nuovo bambino" in Unione sovietica dalla Rivoluzione d'ottobre alla caduta del regime comunista (1917-1991)

Dorena Caroli

Bambini e tutela dei minori nell'Ungheria del secondo dopoguerra

Gabriella Baska, Judit Hegedüs

Il bambino “nuovo” nella Romania comunista

Oana Pavel

I conflitti del Novecento e l'infanzia

Mario Gecchele

Parte terza

Bambini e mass media

Introduzione

Simonetta Polenghi

Fra le nuvole: breve storia del fumetto in Italia dagli esordi agli anni Settanta

Ilaria Mattioni

I lettori bambini nelle riviste per l'infanzia italiane di primo Novecento

Sabrina Fava

La bambola nel Novecento: fra tradizione e modernità

Ilaria Mattioni

La rappresentazione della condizione infantile nella filmografia europea del Novecento

Alberto Agosti

Mass media e infanzia

Alessandra Carenzio

Parte quarta

Luci e ombre

Introduzione

Paola Dal Toso

I diritti dei bambini

Paola Dal Toso

Infanzia, lavoro ed emigrazione nel “secolo breve”

Natale Filippi

I fanciulli e la prima comunione. Un'ipotesi di ricerca su infanzia ed educazione religiosa nel Novecento

Paolo Alfieri

L'infanzia abbandonata nel Novecento: tra istanze di controllo e tutele educative

Anna Debè

Il bambino diviso

Maurizio Millo

I servizi educativi per l'infanzia. La scuola materna statale nel secolo del bambino

Andrea Bobbio

Dallo stupore al disincanto. Disagio dei preadolescenti, smarrimento degli adulti e interventi di protezione/educazione

Lorena Milani

Conclusioni

I diversi volti del bambino nel XX secolo

Mario Gecchele e Simonetta Polenghi

Indice dei nomi